

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 10/06/2025

FATTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguarda un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 27 luglio 2020 ed estinto anticipatamente con decorrenza 30 settembre 2024, in corrispondenza alla quarantanovesima rata.

Il ricorrente, infruttuoso il prodromico reclamo, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso degli oneri accessori che, dovuti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento ed ammontanti ad Euro 1.277,22, oltre interessi legali, spese difensive e restituzione di eventuali quote versate e non dovute.

Nel computo formulato dal ricorrente è calcolata altresì la restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, pari a euro 145,00.

L'intermediario, previa sua costituzione, eccepisce di aver già rimborsato quanto dovuto in base alla disciplina applicabile, chiarendo che con la stipulazione del contratto sono stati addebitati gli oneri fiscali e le spese di istruttoria nella misura di Euro 816,00, nonché commissioni di intermediazione per Euro 1.113,02 e di aver provveduto alla restituzione, a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale, di euro 2.788,00.

In diritto, argomenta su tre punti, asserendo che:

a) la sentenza della CGUE Unicredit Bank Austria (C-555/21), la quale escludeva la rimborsabilità dei costi up-front, abbia comportato l'overruling della sentenza Lexitor, in

quanto la prima sarebbe applicabile oltre i confini del mutuo immobiliare, essendo la ratio alla base la medesima e potendo applicarsi analogamente anche al caso de quo.

b) la novellazione ad opera del d.l. 104/2023 dell'art. 11-octies co. 2° del d.l. 73/2021, con l'inserimento dell'inciso «fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa», avrebbe lo scopo di evitare una interpretazione dell'art. 125-sexies TUB che consenta l'indebito arricchimento del cliente; pertanto, ritenendo che la restituzione di quota parte delle commissioni up-front configuri arricchimento senza causa di cui all'art. 2033 c.c., non può accogliersi la richiesta del ricorrente.

c) in caso di mancato accoglimento delle eccezioni di cui sopra, la materia della cessione del quinto dello stipendio e della pensione deve ritenersi assoggettata alla disciplina di cui al d.P.R. 180/1950, il cui art. 6-bis, introdotto dal d. lgs. 169/2012, delineerebbe una distinzione tra oneri rimborsabili e non rimborsabili. Inoltre, l'art. 2, co. 2°, lett. l della direttiva 2008/48/CE comporterebbe – per i contratti che soddisfino quattro condizioni, ossia l'essere il contratto previsto dal diritto interno, la previsione condizioni più favorevoli rispetto a quelle rinvenibili sul mercato del credito, la destinazione a un gruppo non coincidente con generalità del pubblico e l'essere il gruppo non ristretto – la non applicabilità della direttiva stessa. Esso ribadisce, altresì, la natura di costi non ricorrenti delle due commissioni applicate, in particolare delle commissioni di intermediazione, dirette, in ultimo a soddisfare il credito di un terzo rispetto a banca e cliente.

L'intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso va accolto parzialmente.

Il Collegio ritiene anzitutto doveroso chiarire il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie in esame, relativa all'individuazione dei costi del finanziamento da restituire in caso di sua estinzione e dei criteri per determinarne l'ammontare.

Come noto, l'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata di essi, ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (up front) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza Lexitor.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare quelli concernenti il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della Corte Costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 73/2021, a tenore della quale «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il

consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

Previa disamina attenta della normativa, così come si è andata strutturando fino all’epilogo riconducibile alla sentenza della corte costituzionale , da cui è derivato il ripristino del regime anteriore alla legge del 2021/106 (di conversione del D.L. n.73/2021), questo Arbitro, dunque, aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

L’estensione della ripetibilità anche ai costi non di durata, trova peraltro conferma piena nel recente intervento legislativo (d.l.104/2023 , convertito con legge del 9 ottobre 2023 n.136), secondo cui , in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione indicata , continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 , vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, escluse dalla riduzione le imposte, e ciò nel rispetto del diritto dell’Unione Europea , come interpretato dalle pronunce della relativa Corte di Giustizia, a nulla rilevando l’inciso in ordine alla salvezza delle disposizioni civili in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, all’evidenza trattandosi di un profilo diverso dal riconosciuto diritto a retrocedere i costi.

Né incide al riguardo la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21 , Unicredit Bank Austria), atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione , si è tenuto conto della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali , nei quali l’intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES , particolarità che giustifica un approccio (esegetico/ applicativo) differenziato, non potendo situazioni diseguali avere lo stesso regime.

Quanto alla supposta assoggettabilità dei finanziamenti di cui al ricorso esclusivamente alle norme di cui al dpr n.180/1950, è agevole replicare che il suo articolo art. 6 bis, introdotto dal D. Lgs . 19 settembre 2012 n.169, prevede che all’istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione si applicano le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e , dunque, anche la disposizione del suo art. 125 sexies che disciplina il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Puntualizzati tali profili giuridici e ristretta la valutazione di merito esclusivamente alla domanda di riconoscimento delle somme richieste, oggetto del reclamo e del ricorso, in coerenza col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cpc, pacificamente applicabile anche in questo procedimento, va precisato che il ricorrente chiede le quote retrocedibili delle commissioni di intermediazione e di istruttoria , entrambe costituenti costi istantanei, ai quali , ai fini della determinazione di quanto va restituito, deve applicarsi il metodo della curva degli interessi e non quello della proporzione lineare, erroneamente adottato dal ricorrente.

Spettano rispettivamente le somme di 422,65 e 303,78 per un complessivo ammontare di € 726,00 (previo arrotondamento in difetto di 726,43), oltre interessi dal reclamo.

Non vi è prova di rate corrisposte dopo l'estinzione, né va restituita l'indennità per estinzione anticipata, non essendone stata dimostrata la mancanza di giustificazione, presupposto indispensabile per predicarne la restituzione, secondo l'orientamento dei collegi.

Non possono riconoscersi le spese, attesa la serialità di questo contenzioso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 726,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ALBERTO MARIA BENEDETTI